

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11
20121 MILANO

TEL: +39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENTO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 25 ottobre 2007

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI ⁽¹⁾
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPA ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
FABRIZIO GNECCO ⁽¹⁾
FRANCESCO ISOTTA
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS ⁽¹⁾
SABRINA PIRAS
TONY PRATA ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
EMANUELE PUCCI ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE. N. 16/2007

Oggetto: Ricalcolo acconti Irap e Ires 2007. Richiesta documenti

Acconto IRAP 2007

La finanziaria 2007 (L. 296/2006), al fine di diminuire l'incidenza degli oneri che gravano sul costo del lavoro, ha introdotto due nuove deduzioni da applicare alla base imponibile IRAP con decorrenza 1 gennaio 2007.

Al contribuente è data facoltà, per le nuove deduzioni, di tenerne conto già nel calcolo del secondo acconto 2007.

Le nuove deduzioni sono:

- Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato (anche non neo assunto) impiegato nel periodo d'imposta, viene prevista una deducibilità dalla base imponibile Irap di un importo pari a **Euro 5.000,00**, su base annua

o

- L'importo è elevato fino a **Euro 10.000,00** per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle seguenti regioni:

- a) Abruzzo;
- b) Basilicata;
- c) Calabria;
- d) Campania;
- e) Molise;
- f) Puglia;
- g) Sardegna;
- h) Sicilia.

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 – VIA PARIGI, 11
TEL. +39 06 45211010 Fax +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – Piazza della Vittoria, 8/20
TEL. +39 010 553241 Fax +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL. +39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

La deduzione di Euro 10.000,00 è utilizzabile nei limiti delle regole relative agli aiuti “*de minimis*”; ovvero l’importo complessivo della deduzione spettante ad una impresa non può superare Euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. Tale limite non opera per la deduzione di Euro 5.000,00.

e

- Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, viene prevista una deducibilità dalla base imponibile Irap **dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali** (es. contributi INPS).



Le nuove deduzioni spettano pertanto con riferimento agli assunti con contratto a tempo indeterminato, anche se impiegati parzialmente (part-time), in tal caso l’importo della deduzione forfetaria è determinato proporzionalmente.

E’ possibile applicare l’agevolazione anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

La decorrenza delle nuove deduzioni è stabilita:

- in misura pari al 50% dal mese di febbraio 2006 fino al mese di giugno 2006;
- in misura pari al 100% dal mese di luglio 2006.

Le deduzioni in esame risultano comunque **non cumulabili** con:

- la deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- la deducibilità delle spese relative agli apprendisti;
- la deducibilità delle spese relative ai disabili ;
- la deducibilità delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;
- la deduzione per l’impiego di lavoratori dipendenti, in misura pari a € 2.000 per ognuno di essi fino ad un massimo di cinque, spettante ai soggetti “minori”;
- la deduzione per l’assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Restano, invece, in ogni caso **applicabili** anche se il contribuente decida di avvalersi delle nuove disposizioni:

- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- la deduzione forfetaria per i soggetti la cui base imponibile non eccede € 180.991,91.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Si precisa che nella determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2007, può essere assunta, come imposta dell'esercizio precedente (2006), la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo tali deduzioni.

In generale, ai fini del ricalcolo dell'acconto, occorre:

- rideterminare il valore della produzione netta relativo al 2006 come se le nuove deduzioni fossero già state operative in tale anno;
- sulla base imponibile così ricalcolata, determinare l'IRAP dovuta per il 2006;
- commisurare l'acconto relativo al 2007 sull'imposta rideterminata.

Ai fini del ricalcolo dell'acconto (da pagare entro il 30 Novembre) **per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato** sono necessarie le seguenti informazioni:

1. La tipologia di contratto (full-time/part-time);
2. Il periodo di assunzione (gg/mm/aaaa);
3. L'ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali erogati (devono essere indicati anche quelli relativi ad eventuali mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e relativi a ratei ferie/permessi).

Alleghiamo di seguito una tabella (allegato A) attraverso la cui compilazione sarà più agevole per Voi fornirci le informazioni necessarie.

Precisiamo che non possono fruire delle deduzioni sopra descritte le imprese operanti nei settori:

- dell'energia;
- dell'acqua;
- dei trasporti;
- delle infrastrutture;
- delle poste;
- delle telecomunicazioni;
- della raccolta e depurazione delle acque di scarico;
- della raccolta e dello smaltimento rifiuti.

Acconto IRES 2007

Le novità in materia di IRES che possono impattare sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto 2007 sono:

1. La deducibilità delle spese per automezzi utilizzati nell'ambito dell'attività aziendale o professionale introdotte dal Decreto Legge 81/2007 (come da nostra circolare n. 15/2007). Il D.L. n. 81/2007 prevede una specifica disciplina transitoria per il periodo d'imposta in corso al 3.10.2006, innalzando relativamente a tale periodo (2006) le percentuali di deducibilità previste dal D.L. 262/2006.

In particolare i costi relativi alle autovetture sono deducibili secondo le seguenti percentuali:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- **al 20%** per le autovetture aziendali diverse da quelle esclusivamente strumentali all'attività propria dell'impresa, adibite ad uso pubblico, utilizzate da agenti e rappresentanti, date in uso promiscuo ai dipendenti;
 - **al 30%** per le autovetture utilizzate da esercenti arti e professioni;
 - **al 65%** per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti.
2. La ripartizione pro-quota distintamente tra il terreno e il fabbricato del fondo ammortamento. Il D.L. 118/2007 stabilisce, con efficacia retroattiva, che per i fabbricati acquistati prima del periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, il fondo ammortamento dedotto in precedenza debba essere riferito proporzionalmente al costo del terreno e del fabbricato.

La disciplina riguarda anche i fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, con riferimento ai quali è necessario distinguere la quota capitale ed interesse dei canoni corrisposti durante il decorso del contratto al fine di scorporare l'importo riferibile al terreno. Si precisa che la parte di costo riferita al terreno non risulta deducibile ai fini fiscali.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Cordiali saluti.
Studio Tributario Societario**

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Allegato A)

Dipendente	Regione	Data di assunzione	Data di licenziamento (eventuale)	Tipo di contratto	Retribuzione Lorda	Contributi assistenziali (escluso l'INAIL) Periodo Febb06-Giu06	Contributi previdenziali Periodo Febb06-Giu06	Contributi assistenziali (escluso l'INAIL) Periodo Lug06-Dic06	Contributi previdenziali Periodo Lug06-Dic06